

<i>Csm</i>	Roma	02/12/2011
	Protocollo	P 26607/2011



l.ci



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Ministero della Giustizia - m dg		
01702900605 - CORTE D'APPELLO DI BRESCIA		
N. 6514		LINE
CC	-2 DIC. 2011	RUO
Funzione	Responsabilità	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Ai PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Ai PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 429/VV/2010 - Quesiti sulla circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2014.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 30 novembre 2011, ha adottato la seguente delibera:
"in risposta ai quesiti di carattere generale sulla Circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014, osserva quanto segue.

Premessa

La Settima Commissione Referente, nella seduta del 6 settembre 2011, avendo ritenuto utile, ai fini dell'ausilio ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari impegnati nella redazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2012/2014, fornire in maniera agile a tutti gli uffici un servizio di informazione sulle novità introdotte dalla normativa di matrice consiliare, ha deliberato di istituire

Cosm	Roma	02/12/2011
	Protocollo	P 26607/2011

l'indirizzo di posta elettronica infotabelle@cosmag.it, da utilizzare per l'interlocuzione con la Settima Commissione sui problemi interpretativi e applicativi di carattere generale posti dalla nuova Circolare sulla Formazione degli Uffici Giudiziari per il triennio 2012 - 2014.

Sono pervenuti una serie di quesiti, alcuni dei quali non di carattere generale ma riguardanti casi specifici inerenti i singoli uffici. In ordine a tali quesiti non si è inteso rispondere con la presente delibera, potendo gli stessi essere eventualmente riproposti autonomamente, secondo i canali ordinari.

Neppure sono stati presi in esame i quesiti che riguardano disposizioni della circolare che non hanno subito modifiche rispetto a quelle precedenti e in particolare rispetto a quella per il triennio 2009/2011.

Relativamente ad alcuni quesiti più complessi, come quelli riguardanti la nuova disciplina in tema di modalità di impiego dei Giudici Onorari, la Settima Commissione, previo accorpamento degli stessi, ha deliberato di procedere separatamente, chiedendo l'apertura di una autonoma pratica.

Qui di seguito le risposte ai quesiti pervenuti.

L'applicabilità della nuova normativa ai provvedimenti emessi nel corso dell'anno 2011.

QUESITI:

Si è chiesto di conoscere se le norme contenute nella circolare per il triennio 2012/2014 debbano applicarsi : 1) anche ai concorsi interni banditi prima dell'entrata in vigore della circolare in parola; 2) anche alle variazioni tabellari adottate nel corso del 2011 e successivamente alla delibera consiliare P-19199-2011 del 27 luglio 2011.

RISPOSTE:

Ai concorsi interni banditi prima dell'entrata in vigore della circolare 2012/2014 si applicano le regole dettate dalla circolare 2009/2011, in quanto richiamate dal bando, che costituisce *lex specialis* del concorso.

La nuova normativa, che *ex par.* 79.1 ⁽¹⁾ sostituisce ogni altra direttiva con essa incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti, è immediatamente applicabile, sicché ai concorsi banditi e ai provvedimenti di variazione tabellare adottati successivamente all'entrata in vigore della circolare 2012/2014 si applica quest'ultima.

Sempre con riferimento alla applicabilità immediata della nuova normativa è stato chiesto se sia possibile adottare un provvedimento di variazione tabellare avente carattere di urgenza il cui contenuto afferisca l'utilizzo dei GOT.

Come si è detto la circolare 2012/2014 è di immediata applicazione, cosicché i Dirigenti possono apportare alle tabelle 2009/2011 le variazioni necessarie (che possono essere dichiarate immediatamente esecutive solo nei casi previsti dal par. 14) per rendere operativi i nuovi istituti, ivi compresi quelli afferenti all'utilizzo dei GOT.

Analisi dei servizi.

QUESITO:

Si chiede di conoscere se, nella predisposizione del DOG, l'"analisi dei servizi" coinvolga o meno anche gli aspetti amministrativi.

⁽¹⁾ 79. – Sostituzione di circolari precedenti

79.1 – Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti.

<i>Es</i>	Roma	02/12/2011
	Protocollo	P 26607/2011

RISPOSTA:

La risposta è positiva, come si desume dalla lettera d) del par. 2.2 ⁽²⁾ della circolare.
l.ci

I dati statistici.

QUESITI:

1) E' stato chiesto quali dati statistici vadano allegati alle proposte e quando saranno messe a disposizione le così dette "griglie"; 2) come e in quale ambiente dell'applicativo denominato Valeri@ debba essere allegato il programma per la gestione dei procedimenti civili di cui all'art. 37 del D.L. 6.7.2011, n. 78 (conv. nella legge 15.7.2011 n. 111).

RISPOSTE:

1) Vanno allegati i dati statistici del triennio 2008 – 2010.

Con delibera del 12 ottobre 2011 il Consiglio ha prorogato i termini originariamente previsti dalla circolare per la redazione delle segnalazioni e delle relative proposte tabellari, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per fornire agli uffici degli schemi di rilevamento per elaborare il documento organizzativo generale, invitando contestualmente i Dirigenti degli uffici giudiziari ad autorizzare i funzionari della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, tramite i locali CISIA, ad estrarre i necessari dati statistici per il triennio 2008 – 2010.

2) E' in fase di elaborazione una risoluzione di carattere generale sui c.d. piani di gestione ex art. 37 D.L. 78/2011 cit.

Commissione flussi.

QUESITI

Si è chiesto:

1) se il Capo dell'Ufficio giudiziario debba consultare la Commissione Flussi prima di predisporre la nuova segnalazione; 2) quali siano i compiti afferenti la Commissione Flussi in sede di redazione delle proposte tabellari e, in particolare, a quali soggetti debba ricondursi l'onere di acquisizione dei dati necessari alla attività di valutazione posta in essere dalla Commissione medesima.

RISPOSTE:



1) ai sensi del par. 3.2 ⁽³⁾ della circolare tabelle 2012/2014 il dirigente è obbligato a consultare la Commissione Flussi, essendo stato eliminato l'inciso "ove lo ritengano necessario" che era contenuto nel par. 4.2 della circolare tabelle 2009/2011.

⁽²⁾ 2.2 – Il Documento Organizzativo Generale (DOG) deve contenere: a) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella; b) l'individuazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio successivo – tra i quali va necessariamente inserito quello di smaltire tutte le cause attribuite alle sezioni stralcio - e delle scelte organizzative adottate per realizzarli; c) l'illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti con l'obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo; si dovrà avere particolare riguardo alle controversie pendenti da oltre tre anni ed a quelle nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell'uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale; d) una relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sull'incidenza dello stesso sul raggiungimento degli obiettivi programmati; e) l'analisi relativa alla ragionata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di GIP/GUP e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi; f) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla precedente Tabella; g) l'indicazione delle ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, la proposta tabellare si discosti, eventualmente, dalle direttive stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura; h) una relazione, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica, sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, con indicazione del relativo piano di sviluppo triennale da redigere sentito il referente distrettuale per l'informatica.

⁽³⁾ 3.2 – Prima di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono:

- a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito tutti gli

<i>Csm</i>	Roma	02/12/2011
	Protocollo	P 26607/2011



2) Nella prima consultazione ai sensi del par. 3.2. è onere del dirigente dell'ufficio fornire alla Commissione Flussi i dati statistici. Invero la valutazione della Commissione Flussi non sostituisce quella del dirigente ma ne costituisce un supporto, sicché è quest'ultimo che deve fornire un primo compendio esaustivo dei dati relativi ai flussi e alle pendenze dell'ufficio, con una preventiva, se pur sommaria, valutazione della situazione esistente.

Interlocuzione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

QUESITO:

Si è chiesto se, ai fini dell'espressione del contributo preventivo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati possa preventivamente esigere copia della segnalazione tabellare.

elementi di analisi di cui al par. 2 della presente circolare. Nei Tribunali Metropolitani (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo) la riunione di tutti i magistrati dell'ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e lavoro), e con una successiva riunione del dirigente dell'ufficio con i Presidenti di sezione e i coordinatori; deve essere garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale;

- a chiedere al dirigente amministrativo di ciascun ufficio una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;
- a consultare la Commissione Flussi di cui al par. 9 per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze, e i Comitati Pari Opportunità decentrati, nell'ambito delle loro competenze istituzionali.

<i>Csm</i>	Roma	02/12/2011
	Protocollo	P 26607/2011

RISPOSTA:

Il par. 6⁽⁴⁾ chiarisce che il contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati deve essere richiesto prima della scadenza del termine ultimo previsto per la convocazione dei magistrati, che, a sua volta, ai sensi del par. 3.2⁽⁵⁾, deve precedere la predisposizione della segnalazione tabellare.

Il contributo propositivo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dunque, deve fondarsi sull'analisi dell'assetto tabellare già esistente, conosciuto in quanto in precedenza inviatogli ai sensi del par. 12.3 circolare 2009/2011 (ora par. 11.4 circolare 2012/2014)⁽⁶⁾.

Solo dopo la proposta tabellare, che il Presidente della Corte di Appello deve inviare anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi del par. 6.3⁽⁷⁾, quest'ultimo può presentare osservazioni nei termini del par. 7.1 (anche qualora non si sia avvalso della possibilità di avanzare proposte ai sensi del par. 4)⁽⁸⁾.

Deposito della proposta tabellare.

QUESITI:

⁽⁴⁾ 4. – Interlocuzione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Prima del termine ultimo previsto per la convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.5, i Dirigenti richiedono al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio.

⁽⁵⁾ 3.2 – Prima di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono:

- a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito tutti gli elementi di analisi di cui al par. 2 della presente circolare. Nei Tribunali Metropolitani (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo) la riunione di tutti i magistrati dell'ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e lavoro), e con una successiva riunione del dirigente dell'ufficio con i Presidenti di sezione e i coordinatori; deve essere garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale;
- a chiedere al dirigente amministrativo di ciascun ufficio una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;
- a consultare la Commissione Flussi di cui al par. 9 per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze, e i Comitati Pari Opportunità decentrati, nell'ambito delle loro competenze istituzionali.

⁽⁶⁾ 11.4 – All'esito della procedura tabellare, a ciascun magistrato deve essere trasmessa per via telematica – utilizzando l'indirizzo di posta elettronica di ufficio - copia della tabella del proprio ufficio, così come approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Presidente della Corte di Appello invia copia della tabella approvata al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare.

Copia del progetto tabellare approvato è depositata nella Segreteria del Consiglio Giudiziario, per consentirne l'esame da parte degli interessati, ed inserita nel sito web dell'ufficio, ove esistente.

⁽⁷⁾ 6.3 – Il Presidente della Corte d'Appello, nel quadro di un'auspicabile collaborazione per la soluzione di problemi organizzativi, invia copia della proposta tabellare su supporto cartaceo al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare per eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine indicato al paragrafo 7.1 anche qualora il Presidente del Consiglio dell'ordine non si sia avvalso della facoltà di cui al par. 4.

⁽⁸⁾ 7.1 – Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati, anche onorari, degli uffici interessati, ivi compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità ed in congedo parentale, i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, al Consiglio Direttivo presso la Corte entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni restano depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

1) Si chiede di conoscere se la possibilità di differimento per giustificati motivi del deposito delle nuove proposte da parte del Presidente della Corte di Appello riguardi anche le segnalazioni dei Dirigenti degli Uffici al Capo di Corte e, in caso positivo, a chi vada inoltrata la domanda di differimento del termine;

2) Si chiede di conoscere se sia possibile depositare le tabelle degli uffici aventi sede nella medesima località della Corte presso le rispettive sedi di appartenenza.

RISPOSTE:

1) La risposta è negativa, in quanto il par. 6.1 ⁽⁹⁾ contempla solo il possibile differimento del deposito delle proposte di tabella (e la relativa istanza va rivolta al CSM);

2) La risposta è negativa.

Dimensionamento delle sezioni.

QUESITO:

Si chiede di conoscere se sia possibile costituire una sezione lavoro con un Presidente e due soli magistrati.

RISPOSTA:

La risposta è negativa, non rientrando la sezione lavoro tra le deroghe ammesse dall'art. 46 O.G. ⁽¹⁰⁾.

Le funzioni di GIP/GUP.

QUESITI:

1) E' stato chiesto se sia possibile affidare al Presidente della Sezione penale anche la funzione di coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP.

2) se una Sezione GIP/GUP priva di un Presidente di Sezione GIP/GUP in organico possa essere presieduta dal Presidente di una Sezione penale ovvero necessiti di un Coordinatore.

3) E' stato altresì chiesto se sia possibile utilizzare i giudici del settore GIP/GUP in applicazione interna (*rectius*, mediante contemporanea assegnazione delle relative funzioni) presso la sezione dibattimentale penale.

RISPOSTE:

⁽⁹⁾ 6. - Deposito della proposta di tabella

6.1 - La proposta di tabella, unitamente all'originaria segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato, con i contributi raccolti ai sensi dei par. 3.2, 3.4. e 4 va inserita nel modulo informatico standardizzato e va depositata, in copia, nella cancelleria della Corte di Appello o della Corte di Cassazione entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Per i Tribunali di cui al par. 3.5 lett. c, per le Corti d'Appello e per la Corte di Cassazione il deposito può essere differito, previa indicazione delle ragioni del ritardo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012. Copia della tabella, riguardante l'ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della Corte di Appello, deve essere depositata, entro i predetti termini, anche presso la cancelleria dell'ufficio interessato.

⁽¹⁰⁾ Art. 46 O.G.

Costituzione delle sezioni.

Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennialmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

Com	Roma	02/12/2011
	Protocollo	P 26607/2011

1-2) Il par. 26.2 ⁽¹¹⁾ non è mutato rispetto alla circolare 2009/2011 e consente di assegnare la direzione dell'autonoma sezione GIP/GUP ad un presidente di sezione indicato in via tabellare quando alla sezione sia destinato un organico di almeno 5 unità, compreso il presidente. Negli altri casi, ossia quando l'ufficio GIP/GUP è inserito all'interno della sezione penale (anche se diretta da un presidente di sezione), si impone la nomina di un coordinatore.

3) Quanto al disposto del par. 26.3 ⁽¹²⁾, nella relazione illustrativa si fa riferimento alla possibilità di deroga alla regola generale della distinzione di funzioni per il caso di uffici di piccole dimensioni e, dunque, privi di autonoma sezione GIP/GUP, come è facile evincere dalla lettura del testo della relazione stessa: *“motivando adeguatamente sulle obiettive ragioni organizzative poste a fondamento della scelta, sarà ad esempio possibile, in uffici piccoli e, dunque, privi di autonoma sezione GIP/GUP, inserire tabellarmente i magistrati con funzioni GIP e/o GUP, all'interno dell'unica sezione promiscua o della sezione penale (in cui pure sarà costituito l'ufficio GIP/GUP affidato ad un coordinatore), con possibilità di partecipazione anche al lavoro dei giudici del dibattimento (come nel caso dei turni per i processi con rito direttissimo)”*.

Il disposto del par. 26.3 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti prevede che *“ai magistrati destinati alla autonoma sezione GIP/GUP non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di prevedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione”*.

Nel primo caso, pertanto, la deroga necessita soltanto di adeguata motivazione sulle obiettive ragioni organizzative poste a fondamento della scelta. Nel secondo caso, ovvero nel caso sussista una autonoma sezione GIP/GUP, sarà altresì possibile provvedere alla assegnazione di funzioni di giudice del dibattimento a magistrati della autonoma sezione GIP/GUP, laddove però nella motivazione del provvedimento di assegnazione si dia conto dell'oggettiva impossibilità di fare diversamente.

Non solo contingenti difficoltà dell'ufficio ma, altresì, sofferenze perduranti nell'organico consentono di prevedere in tabella la destinazione promiscua di giudici alla sezione unica penale ed alla sezione GIP/GUP, purché – come detto - da parte del dirigente dell'ufficio si dia adeguata motivazione circa *“la oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti”*.

⁽¹¹⁾ 26.2 – La sezione GIP/GUP può essere diretta da un Presidente di Sezione indicato in via tabellare anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 quando viene destinato ad essa un organico di almeno 5 giudici, compreso il Presidente.

La sezione GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del successivo paragrafo 36.

⁽¹²⁾ 26.3 – Alle sezioni GIP/GUP dei tribunali, per assicurare la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e delle attuali competenze del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, deve comunque essere assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale.

Tale percentuale dovrà essere maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all'organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti ex art 51, 3 bis c.p.p.

I dirigenti degli uffici devono espressamente motivare le ragioni per le quali non ritengono sussistere le condizioni per il rigoroso rispetto di tali proporzioni, anche in relazione all'effettiva copertura degli organici delle procure della Repubblica e degli stessi tribunali.

Il dimensionamento della sezione GIP/GUP deve tenere espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all'esito dell'udienza preliminare.

Ai magistrati destinati alla autonoma sezione GIP/GUP, non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.

Es	Roma	02/12/2011
	Protocollo	P 26607/2011

Procedimenti cautelari, esecuzioni mobiliari, giudizi penali con rito direttissimo e GOT.

QUESITI:

E' stato chiesto:

- 1) se il GOT destinato alla sostituzione del giudice togato possa essere destinatario di procedimenti cautelari proposti al di fuori delle cause di merito.
- 2) se possa essere affidata al GOT l'attività di giudice delle esecuzioni mobiliari anche in assenza di specifici impedimenti dei magistrati togati.
- 3) se i GOT possano o meno essere inseriti nei turni dei giudizi direttissimi.

RISPOSTE:

- 1) La risposta è negativa, in quanto il limite di legge (art. 43 bis O.G.) ⁽¹³⁾ opera per tutte le ipotesi di utilizzazione dei GOT. I Giudici Onorari, quindi, non possono trattare procedimenti cautelari proposti al di fuori delle cause di merito.
- 2) l'assegnazione di ruoli autonomi ai GOT è consentita solo in caso di "*significative vacanze nell'organico dell'ufficio*" (par. 61.2, cpv. n. 2) ⁽¹⁴⁾, fermo restando che il GOT può essere

⁽¹³⁾ Art. 43bis O.G.

Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario.

I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

- a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale

⁽¹⁴⁾ 61.2 - La proposta tabellare può prevedere l'impiego dei giudici onorari con i seguenti limiti:

1) per il settore civile:

- a) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- b) gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace;

2) per il settore penale:

- a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cpp;
- b) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.
- c) i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall'art. 39 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

L'utilizzo dei GOT può avvenire secondo i seguenti modelli:

1) Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti.

Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo.

Nelle sezioni penali il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari.

Nelle sezioni civili il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purchè non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186 bis e 423, primo comma, c.p.c.;

2) In caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, al GOT può essere assegnato un ruolo, con esclusione delle seguenti materie:

a) per il settore civile:

- societaria e fallimentare;
- proprietà intellettuale ed industriale.

b) per il settore penale:

- i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.

In queste ipotesi il Presidente di sezione o, in mancanza, un giudice togato individuato con la procedura di cui al par. 33.7, esercita le funzioni di coordinatore e referente dei GOT per ciascuna sezione civile e penale o per la sezione promiscua.

utilizzato, questa volta in supplenza, anche in ipotesi di eccessivo carico lavorativo dei giudici togati, secondo la definizione di "impedimento" di cui alla risoluzione CSM 16 luglio 2008 che, *in parte qua*, non è incompatibile con la nuova circolare.

3) La risposta è tendenzialmente negativa, in quanto normalmente la celebrazione del giudizio direttissimo è immediatamente successiva alla fase di convalida in cui si svolgono attività assimilabili a quella dei GIP/GUP e, dunque, precluse ai GOT. Potrebbe, però, accadere che la fase di convalida sia trattata da un giudice togato e che all'udienza fissata per il giudizio direttissimo (all'esito dell'eventuale termine a difesa ex art. 558, comma 7, cod. proc. pen.) sia designato, in eventuale supplenza, un GOT, che ovviamente può trattare solo processi aventi ad oggetto i reati contemplati nell'art. 550 cod. proc. pen..

L'istituto dell'assegnazione interna.

QUESITO:

E' stato chiesto se l'istituto dell'assegnazione interna possa essere utilizzato anche in deroga a quanto disposto dal paragrafo 17.3 ⁽¹⁵⁾ della circolare sulle applicazioni e supplenze negli uffici

3) Fermi tutti i limiti di materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi.

⁽¹⁵⁾ 17. - Assegnazione interna

17.1 - Può essere disposta all'interno del medesimo ufficio una assegnazione temporanea ad un posto vacante, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.

17.2 - L'assegnazione interna può essere anche solo parziale.

17.3 - L'assegnazione interna, sebbene prescindendo dal consenso del magistrato, è sempre preceduta da interpellato e non può durare più di novanta giorni, prorogabili, per imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni.

17.4 - Le proposte di tabella devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da assegnare. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:

nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso;

l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;

nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire dal magistrato con minore anzianità di servizio nell'ufficio.

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si procede ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;

b) della maggiore anzianità di servizio.

17.5 - Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione. L'assegnato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.

17.6 - Se l'assegnazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato assegnato.

17.7 - L'assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la procedura di cui al par. 14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

Il decreto deve espressamente indicare:

1) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza.

2) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'assegnato;

3) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel par. 12.

<i>Csm</i>	Roma	02/12/2011
	Protocollo	P 26607/2011

giudiziari (P-19197-2011 del 27 luglio 2011). In caso contrario è stato chiesto a quali strumenti si possa fare ricorso per assicurare il normale svolgimento dell'attività giudiziaria nei settori nei quali si registra vacanza nell'organico.

RISPOSTA:

La risposta è negativa.

L'istituto dell'assegnazione interna è solo strumentale all'indizione di un concorso interno per la copertura del posto. Se il concorso interno va deserto non si può prorogare l'assegnazione interna ma, qualora si consideri necessario coprire il posto, occorre procedere al tramutamento di ufficio *ex par.* 50.1 lett. b) ⁽¹⁶⁾ della circolare tabelle 2012/2014.

Nel caso poi non si possa provvedere con il tramutamento d'ufficio e si ritenga necessario garantire la trattazione di singoli processi per i quali sono previsti tempi di definizione superiori all'anno, si può ricorrere all'assegnazione *ad processum*.

Le tabelle infradistrettuali.

QUESITO:

Si chiede di conoscere se i nuovi abbinamenti tra gli uffici di cui alla delibera consiliare dell'8 aprile 2011 siano immediatamente operativi o possano essere utilizzati solo in occasione della redazione delle nuove tabelle infradistrettuali per il triennio 2012/2014.

RISPOSTA:

I nuovi abbinamenti sono immediatamente operativi e possono anche essere posti alla base di variazioni alle tabelle infradistrettuali 2009/2011.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere ai quesiti pervenuti attraverso l'indirizzo dedicato infotabelle@cosmag.it, nei termini illustrati, disponendo l'inserimento delle domande e delle risposte anche nella sezione FAQ (frequently asked questions) – Ufficio Informazioni Virtuale – del sito istituzionale COSMAG.

SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti

⁽¹⁶⁾ 50.1 – Il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

(...)

b) nel caso il cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;

(...)